

## ACCORDO

Il giorno 17 gennaio 2011 in Firenze

tra

FINDOMESTIC BANCA S.P.A., di seguito anche Banca,

e

la RSA DIRCREDITO

premesso che

- a) con D.M. 28 aprile 2000 n. 158 è stato istituito presso l'INPS il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito" (di seguito Fondo di Solidarietà), la cui durata – inizialmente fissata fino al 30 giugno 2010 – è stata prorogata, con DM 28 aprile 2006, fino al 30 giugno 2020;
- b) con verbale di incontro sottoscritto il 24 gennaio 2001 e con delibera assunta dal Comitato amministratore del Fondo di Solidarietà in data 26/2/2001, si è previsto che le prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del suddetto D.M. 28 aprile 2000 n. 158, recante il Regolamento istitutivo del predetto Fondo, vengono erogate anche nell'ipotesi in cui un'azienda destinataria del suddetto Regolamento, trovandosi in una situazione di eccedenza di personale, attivi una procedura di "esodo volontario";
- c) in data 25 marzo 2010 le parti hanno sottoscritto un accordo in merito all'attivazione delle procedure relative al ricorso al Fondo di solidarietà;
- d) la DIRCREDITO, all'atto della firma del suddetto accordo, ha, peraltro, voluto inserire, in calce allo stesso, una nota a verbale, chiedendo di incontrare la Banca per valutare le opportunità di apertura del Fondo di Solidarietà, anche per i Dirigenti e la Banca si è mostrata, sin da subito, disponibile a verificare la possibilità di attivare le procedure relative al ricorso al "Fondo di solidarietà", anche per la categoria dei Dirigenti;

tutto ciò premesso, si conviene che

- 1) la Banca attiverà, per il personale appartenente alla categoria dei Dirigenti, per l'anno 2011, le procedure relative al ricorso al Fondo di Solidarietà, su base volontaria, fino alla concorrenza numerica massima prevista dal citato accordo del 25/03/2010;
- 2) le risoluzioni su base volontaria dei rapporti di lavoro, da realizzarsi ai sensi e per gli effetti del verbale d'incontro del 24 gennaio 2001, interesseranno i dipendenti che – fermo restando il periodo massimo di 60 mesi, comprensivo delle c.d. "finestre", di corresponsione delle prestazioni straordinarie a carico del Fondo - matureranno entro il 31 dicembre 2016 i requisiti, secondo le disposizioni di legge vigenti al momento di presentazione delle domande, per conseguire la pensione di anzianità o di vecchiaia a carico dell'AGO secondo il sistema retributivo o misto;
- 3) ai sensi di quanto previsto dal citato D.M. 28 aprile 2000 n. 158, alle lavoratrici/lavoratori di cui al precedente capoverso, che aderiranno all'esodo, saranno erogati, a cura del Fondo di Solidarietà per il settore del credito, in forma rateale ovvero, su richiesta del dipendente, in unica soluzione, i trattamenti previsti secondo misure, modalità e criteri stabiliti dal citato decreto ministeriale;
- 4) le manifestazioni di volontà di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con rinuncia al preavviso o relativa indennità sostitutiva, dovranno essere formalizzate esclusivamente entro 11/02/2011, a valere per l'anno 2011, secondo le modalità operative che verranno indicate dalla Banca con apposite comunicazioni al personale appartenente alla categoria dei Dirigenti;
- 5) al termine del periodo riservato per la presentazione delle suddette manifestazioni di volontà saranno comunicate:
  - la data finale di presentazione delle richieste (complete di tutta la documentazione necessaria), che saranno accolte dalla Banca fino a concorrenza del numero massimo previsto (v. precedente punto 1);
  - la data di decorrenza delle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà.
- 6) qualora le domande di accesso al Fondo di Solidarietà – presentate secondo i criteri di cui al precedente punto 4) dando così luogo ad un'unica graduatoria valida per l'anno 2011 – risultassero superiori al numero stabilito, le stesse saranno accolte entro il predetto limite secondo il seguente ordine di priorità:
  - a) lavoratrici/lavoratori portatori di handicap grave ai sensi della L. n. 104/92. In via subordinata, lavoratrici/lavoratori che prestano assistenza ad un familiare portatore di handicap grave ai sensi della

medesima previsione di legge. In entrambi i casi l'attestazione dovrà essere precedente alla data del presente Accordo;

- b) lavoratrici/lavoratori con maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione a carico dell'AGO;

In subordine, a parità di priorità, si terrà conto della maggiore età anagrafica.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo si fa rinvio al D.M. 28/4/2000 n. 158 nonché alle circolari INPS in materia.

Qualora dovessero intervenire modifiche legislative in materia previdenziale tali da incidere significativamente sui contenuti del presente Accordo, le Parti si incontreranno per una congiunta valutazione della situazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

FINDOMESTIC BANCA S.P.A.

PER ADESIONE

Firenze, 19 gennaio 2011

FALCRI

SILCEA